

N. 1777/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - dott. Giulio De Simone | Presidente |
| - dott. Andrea Riccucci | Consigliere |
| - dott. Edoardo Monti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'impugnazione proposta

da

- [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Bagoli per delega in atti

- appellante -

contro

- **Banca CR Firenze s.p.a.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e Giovanni Giglioli per delega in atti

- appellata -

avverso la sentenza n. 809 emessa dal Tribunale di Firenze il 22 settembre 2009

avente ad oggetto: intermediazione mobiliare

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- [REDACTED] :



Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria argomentazione ed eccezione disattesa, riformare integralmente, con ogni miglior formula e per i motivi indicati in narrativa, la sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni del primo grado di giudizio e precisamente:

Voglia l'III.mo Giudice, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto: In tesi accertare e dichiarare la nullità dei due contratti, oggetto della presente causa, ex art. 1418 c.c., per violazione da parte della Banca convenuta delle norme imperative tutte riportate in narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la predetta a rimborsare all'attrice la somma di euro 154.000,00, pari al capitale investito nel titolo in contestazione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, il tutto a titolo di rimborso e/o risarcimento di tutti i danni subiti a causa ditale illegittimo comportamento

In Ipotesi, accertare il dolo, gli artifici ed i raggiri adoperati dalla Cassa di Risparmio di Firenze nella conclusione del contratto in oggetto e, conseguentemente, dichiararne l'annullamento e, per gli effetti, condannare la stessa alla restituzione della somma capitale investita, oltre agli interessi, rivalutazione e spese come sopra, nonché alla somma di Euro 53.400, 00 per risarcimento danni come sopra indicati.

In via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e del contratto di investimento ex artt. 1418, 1427, 1453 Ss. CC, per inadempimento della convenuta ai doveri scaturenti dal rapporto obbligatorio nonché per l'illegittimo comportamento adottato nella sua qualità di intermediario e nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, in difetto di quella specifica diligenza richiesta dal rapporto contrattuale intercorrente cori il cliente investitore e dalle norme richiamate in atti e per l'effetto condannare la predetta a rimborsare all'attore la somma di euro 154.000,00= pari al capitale investito nel titolo Argentina in contestazione oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese dal versamento all'effettivo saldo il tutto a titolo di rimborso e/o risarcimento dei danni subiti a causa ditale illegittima condotta.



In subordinata ipotesi: Voglia l'Ill.mo Giudice accertare che il contratto per l'acquisto delle obbligazioni oggetto della causa, come negoziato e stipulato, è viziato da errore ai sensi dell'art. 1427 e ss. c.c. e, conseguentemente, dichiararne l'annullamento e, per gli effetti, condannare la Banca convenuta - resistente alla restituzione della somma capitale investita, oltre interessi. In ulteriore ipotesi subordinata: Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare la vessatori età delle condizioni contrattuali contenute nel contratto quadro e nel contratto di acquisto dei bond ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs n. 20612005 con conseguente annullamento delle clausole contrattuali riconosciute vessatorie e condanna della banca convenuta al pagamento di euro 154.000,00= pari al capitale investito dall'attore, oltre accessori di legge.

In ogni caso Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta ex art. 1337, 1338 e 2043 c.c. con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 154.000,00- pari al capitale investito dal signor Madiai nel titolo Argentina, oltre interessi ed accessori di legge.

Si chiede altresì fin d'ora che il Giudice, ove ravvisi la presenza di tutti i presupposti di legge, pronunci ordinanza immediatamente esecutiva di condanna disponendo altresì circa le spese del giudizio.

In tutti i casi condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 53.400,00 per il danno esistenziale provocato al Sig. [REDACTED] a seguito della perdita del proprio capitale che ha determinato un deterioramento del proprio tenore di vita. Nella determinazione dell'ammontare del danno il Giudice potrà determinare la somma da liquidare a titolo di risarcimento nella maggiore o minor somma o comunque nel secondo il suo equo apprezzamento.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari.

In via istruttoria: si fa istanza al Tribunale di Firenze, Giudice designando, affinché sia ammessa CTU volta ad accertare:



- l'adeguatezza della tipologia, della dimensione e dell'oggetto dell'investimento rispetto al profili di investitore rappresentato dal signor [REDACTED]

- il rating dei bond Argentina all'epoca dell'acquisto, nonché la sussistenza del conflitto di interessi della banca convenuta al momento della vendita dei bond al signor [REDACTED]

Inoltre, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

3) D. C. V. che prima dell'acquisto dei titoli per cui è causa il signor [REDACTED];

aveva sempre acquistato titoli di stato;

4) D. C. V. che ha contrattato l'acquisto dei bond Argentina con il signor [REDACTED]

3) D. C. V. che il signor [REDACTED] era privo di competenza specifica nel settore;

4) D.C. V. che ha proposto l'acquisto dei bond Argentina al signor [REDACTED] come sicuro e vantaggioso;

5) D. C. V. che ha ommesso ogni considerazione in ordine alla pericolosità degli investimenti effettuati in data 27/11/1991; 3011112000 e 0810612001, nonché della rischiosità del mantenimento dell'acquisto dei bond Argentina negli anni seguenti;

6) D.C.V. che all'atto dell'ultima disposizione di acquisto era oramai chiara la situazione economica in cui versava l'Argentina;

7) D. C. V che il signor [REDACTED] richiese al consulente finanziario della sua banca dei titoli sicuri, intendendo per tali, quelli di cui è indiscussa la restituzione del capitale;

8) D.C.V che tale richiesta fu effettuata dal signor [REDACTED]; anche all'atto dell'acquisto in data 8 giugno 2001;

9) D.C. V. che, preliminarmente all'acquisto dei titoli in discussione, non venne rilevata, annotata, né consegnata al signor [REDACTED] alcuna specifica informazione concernente la sua esperienza nel settore dei prodotti finanziari, la sua situazione finanziaria, nonché la sua propensione al rischio;

10) D.C. V. che l'unico elemento che richiamava l'esistenza di un rischio nell'investimento era costituito da quelle brevi annotazioni inserite a macchina nel modulo;

11) D.C.V. che non fu consigliato al cliente di diversificare i propri investimenti;



12) D.C.V. che, neppure successivamente all'acquisto dei titoli oggetto di causa, gli venne mai illustrato l'elevato grado di rischio insito in tal genere di obbligazioni, né gli fu consegnato il prospetto informativo necessario per consentirgli di pervenire ad un fondato giudizio sul mantenimento o meno del prodotto finanziario de quo, né consigliato alcun accorgimento per una migliore gestione degli stessi;

Si indica a teste sui capitoli sopra formulati la Sig.ra [REDACTED] ci o Cassa di Risparmio di Firenze sede centrale via Bufalini n. 6 Firenze e la signora [REDACTED] residente in Prato ed il Dott. [REDACTED] residente in Firenze sui seguenti capitoli:

- DCV che il sig. [REDACTED] dopo il default dei titoli argentini ha manifestato sintomi depressivi;

- DCV che in conseguenza dello stato depressivo il sig. [REDACTED] ha difficoltà a reperire un lavoro stabile;

- DCV che in conseguenza dello stato depressivo il sig. [REDACTED] ha una vita privata e sociale deteriorata;

- DCV che il sig. [REDACTED] è in terapia presso il proprio medico curante.

a) Per quanto riguarda invece la prova testimoniale formulata nella comparsa avversaria, si conclude per la loro inammissibilità per i motivi esposti in memoria ex art. 6 di questa difesa.

In subordine, voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento parziale delle domande degli attori, condannare la banca convenuta, per gli stessi motivi e causali sopra esposte anche alla minor somma che la Corte di Appello ritenga congrua.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari della procedura.

- **Banca CR Firenze:**

in rito, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. L'avverso primo motivo d'appello, in quanto trattasi di domanda nuova, nonché l'avversa richiesta istruttoria indicata quale secondo motivo d'appello;



nel merito, respingere le domande tutte formulate dal [REDACTED] poiché infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata; con vittoria di spese e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2010, [REDACTED] conveniva davanti al Tribunale di Firenze la Banca CR Firenze s.p.a., chiedendo: I) la dichiarazione di nullità di tre contratti di acquisto di obbligazioni argentine, con condanna della convenuta a rimborsare la somma complessiva di € 154.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese, oppure, in gradato subordine: II) l'annullamento dei contratti stessi per dolo; III) la risoluzione per violazione dei doveri d'informativa (con riferimento ai singoli acquisti e/o al contratto quadro d'intermediazione); IV) l'annullamento dei contratti per errore; V) l'annullamento per vessatorietà delle clausole contrattuali (dei singoli acquisti e/o del contratto quadro); VI) l'accertamento della responsabilità precontrattuale della banca; in ogni caso col risarcimento dei maggiori danni anche esistenziali provocati dal deterioramento del tenore di vita dell'investitore.

La convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione delle azioni di annullamento e comunque nel merito contestava sotto integralmente la fondatezza delle domande avverse, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

All'esito di un'istruttoria soltanto documentale condotta nel quadro dell'allora vigente rito societario, con sentenza del 15 marzo 2010 il giudice adito respingeva le domande attrici, non ravvisandone i presupposti giuridici, a spese processuali interamente compensate.

Avverso la decisione, con atto di citazione notificato il 4 settembre 2010, il [REDACTED] interponeva appello, dolendosi in sintesi di quanto segue:

- erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto regolarmente stipulato ed aggiornato alla normativa sopravvenuta il contratto quadro d'intermediazione,



nonché adeguatamente soddisfatta l'informativa al cliente circa la pericolosità delle operazioni finanziarie controverse;

- irregolarità formale degli ordini di acquisto ed omessa produzione degli originali per la verifica di autenticità;

- infondato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione sollevata da controparte ed erronea applicazione dell'art. 1442 c.c.;

- omessa motivazione circa le richieste di risarcimento del danno biologico conseguente al default.

Costituendosi in giudizio, la banca eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di gravame, al quale era sottesa una domanda nuova (invalidità delle operazioni finanziarie per mancato aggiornamento del contratto quadro), nonché l'inammissibilità del motivo seguente, da intendersi piuttosto come richiesta istruttoria, parimenti nuova, volta a verificare l'autenticità della documentazione contrattuale mai contestata o disconosciuta dalla controparte, in ogni caso l'appellata negava la fondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione avversa.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 marzo 2016, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione e discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo grado, la difesa [REDACTED] non ha mai fatto valere la nullità sopravvenuta del contratto quadro d'intermediazione per mancato adeguamento alle novelle normative introdotte nel 1996-1998. *Ad abundantiam*, il Tribunale ha comunque escluso tale eventualità, osservando che il mancato adeguamento non poteva determinare “*per derivazione, la nullità dei singoli ordini di acquisto*”. Censurando ora tale valutazione, l'appellante non può ritenersi autorizzato di introdurre a posteriori una domanda nuova, di cui la banca ha prontamente eccepito l'inammissibilità, per



non avere potuto esercitare il contraddittorio in primo grado al riguardo. La difesa appellante respinge tale eccezione in forza di due considerazioni: I) la domanda di nullità era già stata formalmente proposta dall'attore; II) il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio anche quel particolare profilo di nullità. Nessuna delle due repliche coglie il bersaglio. Dal primo punto di vista, far valere una determinata causa di nullità non equivale ad evocare indiscriminatamente tutte le invalidità possibili e immaginabili, giacché ogni profilo pone questioni diverse, che esigono dall'avversario risposte difensive diverse. Dal secondo punto di vista, il profilo di nullità misconosciuto dall'attore in primo grado non può venire ripescato in appello senza violare con ciò il disposto dell'art. 345 c.p.c., come la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare proprio nella materia in esame: *“in tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati; dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova”* (massima da Cass. n. 5249/2016). Non si può dunque condividere l'assunto dell'appellante secondo cui *“sulla base dei fatti costitutivi allegati da parte attrice e degli elementi acquisiti in giudizio, ben il Collegio potrà d'ufficio, dichiarare nulli gli ordini d'acquisto in via derivata rispetto alla nullità del contratto di intermediazione*



finanziaria privo della forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF" (pag. 9 comparsa conclusionale [REDACTED]). Stante la novità del profilo di nullità derivante, in ipotesi, al mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta nel 1996-1998, va rilevata l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione.

Quand'anche fosse ammissibile, detto motivo sarebbe comunque infondato, giacché la nuova normativa non prevedeva e non comportava la nullità degli accordi precedenti. In linea generale, se nuove norme prendono il posto delle vecchie, si verifica una sostituzione automatica di clausole che non richiede alcun volontario adeguamento; se invece l'adeguamento costituisce un obbligo normativo o introduce nuovi obblighi normativi, allora l'omissione implica responsabilità da inadempimento, ma non concreta retroattivamente una causa d'invalidità negoziale, tanto più che nella specie le novità non sovvertivano l'impostazione precedente, né disponevano l'invalidazione dei rapporti pendenti. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare in caso analogo: *"la nullità non è configurabile, atteso che il contratto quadro esiste ed è conforme alla normativa vigente all'epoca della sua conclusione. Ciò comporta che l'invalidità e inefficacia dell'ordine non può farsi risalire alla mancata stipulazione di un nuovo contratto quadro sostitutivo del preesistente, postulando una tale soluzione una ipotesi di nullità sopravvenuta e di cessazione degli effetti del primo contratto non suffragata da una esplicita previsione normativa, tanto più ove si consideri che la normativa precedente, in conformità alla quale il contratto quadro è stato concluso, già conteneva disposizioni generali a tutela dell'investitore in buona parte sovrapponibili a quelle contenute nella normativa sopravvenuta ed attualmente vigente"* (C.d.A. Firenze n. 562/2015).

Sempre nel contesto del primo motivo di doglianza, la difesa appellante denuncia altresì l'insufficienza, ai fini della validità degli acquisti, dei generici ammonimenti espressi nel contratto quadro del 1995 circa la rischiosità delle operazioni d'investimento sul mercato mobiliare: *"infatti tali generiche indicazioni non*



costituiscono valida informativa specifica sulla pericolosità di ciascuna singola operazione posta in essere per conto del cliente, informativa specifica che invece è necessaria per la validità delle operazioni finanziarie poste in essere dopo il 1998” (pag. 9 appello). Il discorso non è intrinsecamente sbagliato, giacché l’informazione di carattere generale non esime da quella specifica, ma confonde vizi genetici e vizi funzionali mischiandone indebitamente le conseguenze: la violazione da parte della banca degli obblighi informativi sulle caratteristiche dello strumento finanziario offerto e sul profilo di rischio del cliente, o comunque su altri obblighi inerenti all’esecuzione del contratto, non determina infatti nullità, che tipicamente si collega ad un vizio genetico del negozio, bensì incide sulla sorte funzionale. In tal senso, la Corte regolatrice è stata perentoria nell’affermare che: “la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 c.c. comma 1” (Cass. S.U. n. 26725/2007, conforme ex multis Cass. n. 8462/2014). Su queste basi, non può che essere riaffermata l’inammissibilità e l’infondatezza del primo motivo d’impugnazione.

Analogia sorte attende il secondo motivo, con cui l’appellante mette in dubbio la



genuinità della documentazione contrattuale prodotta in primo grado dalla controparte e chiede a questo giudice di *“verificare, per ciascuno dei tre acquisti, con la documentazione alla mano (...) l'autenticità o meno delle clausole indicate negli ordini di acquisto”* (pag. 9 appello), così dimenticando che il disconoscimento dei documenti segue regole precise e scadenze tempestive, dettate dagli artt. 214 e segg. c.p.c.. Se avesse rilevato difformità tra il testo sottoscritto e quello prodotto dalla controparte, la parte avrebbe dovuto addirittura proporre querela di falso, invece in prime cure il ████████ non ha disconosciuto la propria firma, non ha contestato la difformità delle copie prodotte rispetto agli originali, non ha articolato istanze istruttorie al riguardo, né tanto meno ha proposto querela di falso, sicché ogni problematica inerente deve ritenersi ormai preclusa, restando definitivamente assodata l'integrità del materiale probatorio in base al quale il Tribunale ha considerato assolti gli obblighi d'informativa.

Col terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'accoglimento dell'avversa eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso (dolo e/o errore) ex art. 1442 c.c., in particolare osservando che *“il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione non può decorrere dalla sottoscrizione dell'ordine di acquisto ma dal momento in cui il sig. ████████ ha avuto consapevolezza dell'omessa informativa ovvero dal momento del default occorso nel dicembre 2001”* (pag. 11 appello). Così ragionando, la difesa mostra di avere in mente un errore sulla convenienza economica del contratto, ovvero sui motivi che spingono a concluderlo, e non sugli elementi strutturali che a norma degli artt. 1427 e seguenti c.c. possono giustificare l'annullamento. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito (cfr. Cass. n. 18039/2012) che un errore del genere non porta ad invalidare il contratto. È fin troppo ovvio che, se l'investitore non avrebbe deciso l'investimento se ne avesse percepito la pessima qualità, ma tale errore di valutazione prognostica non cade sulla natura o sull'oggetto della prestazione



assunta ed eseguita dalla controparte (esattamente inerente ai titoli voluti), né tanto meno sulle caratteristiche essenziali del bene acquistato (obbligazioni di un certo emittente, di un certo valore, con un certo tasso d'interesse ed con una certa scadenza), sicché bisogna condividere e ribadire l'osservazione del Tribunale per cui, se vi fosse stata una discrepanza tra quanto sottoscritto e quanto volontariamente concordato, l'investitore se ne sarebbe accorto immediatamente, attraverso l'esame della copia d'ordine, l'esame dell'eseguito o comunque dell'estratto conto del deposito titoli. Per sincerarsi che i titoli comprati erano davvero quelli che aveva voluto comprare, [REDACTED] non aveva bisogno di aspettare il default della Repubblica Argentina. In tale ottica, l'eventuale inadeguatezza delle informative ricevute, compromettendo semmai la valutazione di convenienza o non l'identificazione della natura e dell'oggetto della prestazione, avrebbe dato luogo ad inadempimento degli obblighi contrattuali dell'intermediario, non propriamente ad un vizio del consenso. Ne consegue che la decorrenza del termine prescrizione è stata esattamente collocata dal primo giudice ed il motivo di gravame va respinto.

Da ultimo, l'appellante lamenta che sia stata omessa la disamina del danno biologico-esistenziale subito, ma non v'è chi non veda che, non essendo stato focalizzato l'illecito, diventa irrilevante l'accertamento del supposto danno, che, se realmente esistesse, non sarebbe comunque risarcibile.

Al rigetto integrale del gravame, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore e della difficoltà della causa, si liquidano in complessivi € 8.000,00 (di cui € 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 4.000,00 per fase decisoria), il tutto oltre alle spese forfettarie, nonché al trattamento fiscale e previdenziale di legge. Ogni altra questione, anche di carattere istruttorio, resta assorbita o superata dalla esaustività delle motivazioni esposte.

P.Q.M.



la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da [REDACTED] per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 809 emessa dal Tribunale di Firenze il 22 settembre 2009 e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori a favore della banca CR Firenze s.p.a..

Firenze, 24 giugno 2016

Il Consigliere est. dott. Edoardo Monti

Il Presidente dott. Giulio De Simone

